



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE
PER LA CAMPANIA, IL MOLISE, LA PUGLIA E LA BASILICATA
Sede Coordinata di Bari

Corso Sen. Antonio De Tullio, 1 - 70122 BARI
Tel.: 080/5207201 Fax: 080/5207211
pec: oop.puglia@pec.mit.gov.it
email: poopp.ba@mit.gov.it

Ufficio Dirigenziale 6
Sezione Tecnica

IL PROVVEDITORE

Oggetto: Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia – progetto definitivo delle opere di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 - Accertamento della conformità urbanistica ex D.P.R. 18/4/1994, n. 383.

VISTO

- l'articolo 81 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;
- il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383, recante la disciplina dei procedimenti di localizzazione delle opere di interesse statale che, in attuazione dell'art. 81 del D.P.R. 616/1977, ha previsto, nell'ipotesi in cui l'accertamento di conformità urbanistico-edilizio dei progetti riguardanti tali opere dia esito negativo, oppure l'intesa Stato-Regione non si perfezioni entro il termine stabilito, il ricorso all'istituto della "Conferenza di Servizi";
- la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 26/SEG in data 14 gennaio 2005, relativa agli adempimenti tecnico-amministrativi da osservare nei procedimenti di localizzazione delle opere statali o di interesse statale;
- gli articoli 14 e 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, come novellata dal D. Lgs. 30 giugno 2016, n. 127;

PREMESSO

- CHE con il decreto n. 10 del 24/01/2018, impugnato dinanzi al TAR da parte di alcuni Soggetti, questo Provveditorato ha archiviato il procedimento di accertamento della conformità urbanistica dell'intervento indicato in oggetto attivato *illo tempore* su richiesta della soc. Aeroporti di Puglia S.p.A. (cfr. nota n. 014692 del 09/11/2011);
- CHE, in tempi recenti, l'ENAC – Direzione Centrale Vigilanza Tecnica di Roma, d'ora in avanti Soggetto proponente, con nota n. 41133-P del 19/4/2018, ha chiesto alla competente Direzione Generale per lo sviluppo del territorio del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti l'attivazione di un nuovo procedimento ex D.P.R. n. 383/1994, in merito agli interventi di cui al progetto definitivo in oggetto;

- CHE la predetta Direzione Generale, con nota n. 7431 in data 08/5/2018, ha delegato questo Provveditorato alla convocazione di una nuova conferenza di servizi ed alla conclusione del procedimento di accertamento della conformità urbanistica;
- CHE pertanto questo Provveditorato, con nota n. 4099 del 10/5/2018, al fine di poter dare corso alla convocazione della conferenza di servizi, ha chiesto al Soggetto proponente l'invio del progetto dell'intervento in formato digitale;
- CHE questo Provveditorato, acquisito il progetto definitivo dell'intervento con foglio n. 8178 in data 11/5/2018 della soc. Aeroporti di Puglia, con nota n. 4145 in data 11/5/2018 ha indetto apposita conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 81 del D.P.R. n. 616/1977 e dell'art. 3 del D.P.R. n. 383/1994, da svolgersi nella forma semplificata ex art. 14-bis della Legge n. 241/90, come novellata dal D. Lgs. 127/2016, al fine di ottenere, sul progetto definitivo degli interventi, le intese, i pareri, le autorizzazioni, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente ai fini del perfezionamento dell'Intesa Stato – Regione;
- CHE con la predetta nota di convocazione della conferenza di servizi è stato, in particolare, comunicato agli Enti ed Amministrazioni interessate quanto segue, con riferimento a quanto previsto dall'art. 14-bis, comma 2, della legge 241/90 e ss.mm.ii.:
 - *L'oggetto della conferenza di servizi riguarda l'accertamento della conformità urbanistica degli interventi di cui al progetto definitivo relativo a: Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia – prolungamento della pista di volo RWY 15/33*
 - *Il termine perentorio entro il quale le Amministrazioni possono fare richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti – da inoltrare a questo Provveditorato ed alla Soc. Aeroporti di Puglia – scade il 26/5/2018.*
 - *Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni e gli enti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi scade il 26/6/2018.*
 - *La data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, ex lege 241/90, art. 14-ter, è fissata il 06/7/2018.*

Evidenziando, infine, che ... la mancata comunicazione della propria determinazione entro il termine perentorio del 26/6/2018, ovvero la comunicazione di una determinazione priva dei requisiti previsti dall'articolo 14-bis, comma 3, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. equivalgono ad assenso senza condizioni (cfr. art. 14-bis, comma 4, lege 241/90 e ss.mm.ii.)
- CHE tale convocazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio *on-line* del Comune di Foggia, dal giorno 15/5/2018 al giorno 14/6/2018, come risulta da apposita certificazione rilasciata dalla predetta Amministrazione Civica in data 15/6/2018, assunta al protocollo in pari data con il n. 5408, con la quale precisa che non sono pervenute opposizioni alla richiesta;
- CHE il Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, con nota n. 11719 del 21/5/2018, ha rappresentato di non avere ulteriori elementi da aggiungere rispetto a quanto conte-

nuto nel D.M. n. 124 del 18/6/2015 con il quale è stata determinata la compatibilità ambientale, con prescrizioni, del progetto de quo;

- CHE la Società Aeroporti di Puglia S.p.A., con nota n. 9107 del 23/5/2018, ha confermato il parere favorevole sugli interventi di cui al progetto definitivo relativo al prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto di Foggia, precisando che in sede di redazione della progettazione esecutiva avrebbe proceduto con i relativi aggiornamenti o integrazioni derivanti dalla nuova normativa o da eventuali prescrizioni rappresentate nei pareri espressi dagli enti coinvolti nella conferenza di servizi;
- CHE la provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, con nota n. 38007 del 19/6/2018, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- CHE l'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, con nota n. 2018/10778 del 19/6/2018, nel riferire l'assenza di particelle catastali intestate al "Demanio dello Stato", bensì la presenza di diverse particelle intestate al "Demanio Pubblico dello Stato per le Opere di Bonifica" interessate dalla realizzazione dell'opera, ha comunicato che non avrebbe partecipato alla conferenza di servizi e che il relativo parere avrebbe potuto essere rilasciato da parte del competente Consorzio di Bonifica per la Capitanata, precisando che il demanio pubblico dello Stato è per sua natura inespropriabile e che pertanto ogni attività espropriativa su tali immobili dovrà essere necessariamente preceduta da un procedimento finalizzato all'emissione del relativo provvedimento di sclassifica, così come previsto dall'art. 829 C.C., emesso dall'Autorità amministrativa competente;
- CHE il Comune di Foggia – Area Tecnica, con nota n. 66447 del 19/6/2018, con allegati, ha confermato il proprio parere positivo;
- CHE la provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica, con nota n. 38765 del 21/6/2018, ha espresso parere favorevole alla realizzazione dell'intervento;
- CHE la Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio, con nota n. AOO_145/5114 del 22/6/2018, dopo articolate considerazioni sfociate nella conclusione che l'intervento, così come proposto, risultava in contrasto con le misure di salvaguardia e di utilizzazione di cui alle N.T.A. del P.P.T.R., contrastando con le lettere a1 e a2 del comma 2 dell'art. 81, a seguito della valutazione della relazione sulla compatibilità dell'intervento con gli Obiettivi di Qualità paesaggistica e territoriale trasmessa dalla Aeroporti di Puglia S.p.A., ha conclusivamente proposto di rilasciare il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, riproponendo le prescrizioni impartite con la D.G.R. n. 1203 in data 01/7/2013, di seguito elencate:
 - La strada di emergenza sia realizzata al margine del tratturello e non su suolo tratturale;
 - La piantumazione di ginestra sia estesa a tutta la lunghezza della pista ciclabile;
 - Sia materialmente individuabile sul terreno e sulla pista di volo (compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei voli aerei) la continuità del tracciato interrotto dal tratturello, con colori e materiali diversi;

- CHE, in relazione a quanto comunicato dall'Agenzia del Demanio, questo Provveditorato con nota n. 5699 del 25/6/2018, ha esteso l'invito a rendere il parere in merito alla convocata conferenza di servizi al Consorzio per la Bonifica della Capitanata, interessando nel contempo anche i restanti Soggetti già coinvolti nel procedimento, ri-determinando i termini del procedimento come appresso specificato:
 - *L'oggetto della conferenza di servizi riguarda l'accertamento della conformità urbanistica degli interventi di cui al progetto definitivo relativo a: Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia – prolungamento della pista di volo RWY 15/33*
 - *Il termine perentorio entro il quale i Soggetti interessati possono fare richiesta di integrazioni documentali e di chiarimenti – da inoltrare a questo Provveditorato ed alla Soc. Aeroporti di Puglia - scade il 04/7/2018.*
 - *Il termine perentorio entro il quale le amministrazioni e gli enti coinvolti devono rendere le proprie determinazioni relative alla decisione oggetto della conferenza di servizi scade il 13/7/2018.*
 - *La data dell'eventuale riunione in modalità sincrona, ex lege 241/90, art. 14-ter, è fissata il 19/7/2018.*

Con l'occasione è stato invitato il Soggetto proponente, compatibilmente con le esigenze di sicurezza dei voli aerei, a valutare la fattibilità tecnica di recepire le prescrizioni indicate in calce alla proposta di rilascio del provvedimento di Autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. n. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, di cui alla nota n. AOO_145/5114 in data 22/6/2018 della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio.

Infine, nel ribadire gli effetti della mancata o carente comunicazione della determinazione di competenza dei Soggetti interessati, si è precisato infine che il silenzio da parte dei Soggetti che avevano già reso il proprio parere sarebbe stato interpretato come confermativo del parere già espresso.

- CHE la Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, con nota n. AOO_108/15029 del 25/6/2018, ha espresso, ai soli fini demaniali, parere favorevole con le precisazioni e prescrizioni ivi indicate, cui si rinvia;
- CHE il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con nota n. 5627 del 26/6/2018, nel richiamare le precedenti istruttorie già a suo tempo svolte sull'intervento de quo, per via endoprocedimentale, da parte delle cessate Soprintendenze per i Beni Archeologici della Puglia (per la parte archeologica) e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Bari, BAT e Foggia (per la parte paesaggistica) ed il successivo parere tecnico istruttorio di competenza del MiBACT espresso dalla competente Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti con le note n. 14156 del 20/5/2013 e n. 26806 del 29/10/2014, cui ha fatto rinvio, condividendo l'istruttoria svolta dalla Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio (cfr. nota n. 5114 del 22/6/2018), ha espresso il proprio parere favorevole ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica in deroga ex art. 95 delle N.T.A. del P.P.T.R.;
- CHE la società Aeroporti di Puglia SpA, con nota n. 11226 del 29/6/2018, ha rappresentato che le prescrizioni

formulate nel parere della Regione Puglia - Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio con la nota n. AOO_145/5114 del 22/6/2018, già presenti nel Decreto di V.I.A. del Ministero dell'Ambiente n. 124 del 18/6/2015, troveranno definizione nell'elaborazione del progetto esecutivo, ai fini della relativa ottemperanza con preventiva valutazione anche da parte della Soprintendenza, ad eccezione della prescrizione individuata al punto terzo della richiamata nota, in quanto non compatibile con le esigenze di sicurezza del traffico aereo e che, per tale ragione, non aveva trovato più seguito nel richiamato Decreto V.I.A.;

- CHE il Consorzio per la Bonifica della Capitanata, con foglio n. 12614 del 04/7/2018 inviato anche all'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata, nel precisare che, in linea generale, l'intestazione catastale "Demanio Pubblico dello Stato per le opere di bonifica" non implica necessariamente una sua competenza diretta di gestione degli immobili, nel caso in oggetto, accertato che nelle particelle intestate al predetto Demanio Pubblico dello Stato, presumibilmente pertinenze aggiunte del Regio Tratturello Foggia – Castelluccio dei Sauri, non vi sono opere né impianti gestiti dal Consorzio, ha espresso il proprio nulla osta alla realizzazione dei lavori;
- CHE la Regione Puglia - Sezione Urbanistica, con nota n. 6280 del 10/7/2018, ha trasmesso la Deliberazione n. 1206 del 05/7/2018 con la quale la Giunta Regionale ha deliberato, in particolare:
 - *Di rilasciare per il "Progetto definitivo relativo al prolungamento della pista di volo dell'Aeroporto "Gino Lisa" di Foggia il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e degli artt. 90 e 91 delle NTA del PPTR, in deroga ai sensi dell'art. 95 delle medesime NTA, in accordo con il parere espresso dalla Soprintendenza con nota prot. n. 5627 del 26.06.2018, allegato, con le prescrizioni riportate nella narrativa della presente deliberazione, a conclusione del paragrafo sugli aspetti paesaggistici, che qui sono condivise e che per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte.*
 - *Di esprimere l'assenso Regionale ai sensi dell'art. 3 del DPR 383/1994 e ai fini dell'Intesa Stato – Regione per la realizzazione dei lavori di prolungamento della pista di volo RWY 15/33 dell'aeroporto "G. Lisa di Foggia", con le precisazioni, prescrizioni e condizioni riportate nella narrativa della presente deliberazione che qui sono condivise e che per economia espositiva devono intendersi integralmente trascritte.*
- CHE l'ENAV, con nota n. 107849 del 09/7/2018, ha comunicato di non avere competenza in merito alla conferenza di servizi de qua;
- CHE l'ENAC – Direzione Pianificazione e Progetti, con nota n. 77124-P del 13/7/2018, nel prendere atto delle tempistiche fissate per il proseguo dell'iter procedurale, ha ribadito il suo interesse alla realizzazione delle opere finalizzate al potenziamento dello scalo foggiano, auspicando nella positiva e tempestiva conclusione del procedimento;

CONSIDERATO

- CHE sono stati acquisiti gli assensi non condizionati da parte della società Aeroporti di Puglia S.p.A., della Pro-

vincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente, del Comune di Foggia – Area Tecnica, della Provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica e del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;

- CHE sono stati acquisiti gli assensi, senza condizioni ma con prescrizioni, da parte del Ministero dell’Ambiente – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, della Regione Puglia – Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio, della Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, nonché della Giunta della Regione Puglia;
- CHE tutti i predetti pareri e le comunicazioni pervenute sono state pubblicate sul sito istituzionale di questo Provveditorato nella medesima cartella creata in sede di convocazione della conferenza di servizi, onde favorirne la massima conoscenza da parte dei Soggetti coinvolti nel procedimento, cui sono state fornite le credenziali di accesso sin dall’inizio del procedimento;
- CHE i Soggetti privati interessati dalla realizzazione delle opere sono stati informati in merito all’avvio del procedimento di accertamento de quo mediante la pubblicazione, da parte del Soggetto proponente, di un *avviso al pubblico* (cfr. nota ENAC n. 41133-P del 19/4/2018);
- CHE il Soggetto proponente, con nota n. 77124-P del 13/7/2018, a conclusione del procedimento, nulla ha eccepito in merito alle prescrizioni formulate dalle Amministrazioni ed Enti interessati, auspicando peraltro nella positiva e tempestiva definizione del procedimento di conformità urbanistica;
- CHE, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 4, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., si considera acquisito l’assenso senza condizioni delle restanti Amministrazioni ed Enti coinvolti nel procedimento che non hanno comunicato le relative determinazioni entro il termine perentorio novellato del 13/7/2018;
- CHE, ai sensi dell’art. 14-bis, comma 5, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. sussistono i presupposti per emettere la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi de qua;

DECRETA

Art. 1)

Ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 18/04/1994, n. 383, si procede al perfezionamento dell’intesa Stato - Regione sulla base dell’intervento così denominato: **Aeroporto “Gino Lisa” di Foggia – progetto definitivo delle opere di prolungamento della pista di volo RWY 15/33**, di cui al progetto definitivo, acquisito al protocollo d’ufficio n. 4144 del 11/05/2018, il cui elenco degli elaborati viene allegato al presente decreto, unitamente ai pareri, atti, provvedimenti e note – con relative prescrizioni – resi in sede di conferenza di servizi, per formarne parte integrante.

Art. 2)

Il Soggetto proponente, le Amministrazioni, le Società e gli Enti interessati al procedimento de quo, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti all’osservanza di quanto emerso in sede di Conferenza di Servizi, nei pareri e nelle autorizzazioni rilasciate, nonché ad acquisire le prescritte autorizzazioni e/o pareri ed a rispettare le ulteriori disposi-

zioni di legge e di regolamento applicabili all'intervento de quo, anche nelle successive fasi di progettazione esecutiva, fase precedente la cantierizzazione (*ante operam*), fase di esecuzione dell'opera, fase precedente all'esercizio ed esercizio (*post operam*).

Restano di competenza del Soggetto proponente gli ulteriori adempimenti connessi con le procedure di acquisizione delle aree interessate dall'intervento di cui trattasi da parte dei soggetti privati e del demanio pubblico dello Stato.

Art. 3)

Copia del presente provvedimento sarà trasmessa a tutti i Soggetti interessati alla conferenza di servizi, nonchè sarà pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e di questa Sede Coordinata, sull'Albo Pretorio del Comune di Foggia, nonchè sul sito istituzionale della Regione Puglia a cura della soc. Aeroporti di Puglia S.p.A., per un periodo di trenta giorni consecutivi.

Al Soggetto proponente è fatto obbligo di provvedere alle eventuali ulteriori pubblicazioni del presente provvedimento secondo le normative vigenti in materia.

Art. 4)

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso dinanzi alle Autorità ed Organi competenti nei termini di legge.

Per IL PROVEDITORE

(Dott. ing. Vittorio Rapisarda Federico)

IL DIRIGENTE

(Dott. ing. Tommaso Colabufo)

DIST2018FG

L'estensore: F.T. geom. Antonio Capomarda

Elenco degli allegati:

1. elenco elaborati del progetto definitivo;
2. nota n. 11719 del 21/5/2018 del Ministero dell'Ambiente – Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali e D.M. n. 124 del 18/6/2015;
3. nota n. 9107 del 23/5/2018 della società Aeroporti di Puglia S.p.A.;
4. nota n. 38007 del 19/6/2018 della Provincia di Foggia – Settore Assetto del Territorio e Ambiente;
5. nota n. 2018/10778 del 19/6/2018 dell'Agenzia del Demanio – Direzione Regionale Puglia e Basilicata;
6. nota n. 66447 del 19/6/2018, con allegati, del Comune di Foggia – Area Tecnica;
7. nota n. 38765 del 21/6/2018 della Provincia di Foggia – Servizio Edilizia Sismica;
8. con nota n. AOO_145/5114 del 22/6/2018 della Regione Puglia – Sezione Tutela e valorizzazione del Paesaggio;
9. nota n. AOO_108/15029 del 25/6/2018 della Regione Puglia – Sezione Demanio e Patrimonio;
10. nota n. 5627 del 26/6/2018 del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali – Soprintendenza Archeologia, Belle

Arti e Paesaggio per le province di Barletta-Andria-Trani e Foggia, con allegate note del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali - Direzione Generale per il Paesaggio, le Belle Arti n. 14156 e n. 26806, rispettivamente in data 20/5/2013 e 29/10/2014;

11. nota n. 11226 del 29/6/2018 della società Aeroporti di Puglia S.p.A.;
12. nota n. 12614 del 04/7/2018 del Consorzio per la Bonifica della Capitanata;
13. nota n. 6280 del 10/7/2018 della Regione Puglia - Sezione Urbanistica, con allegata la Deliberazione n. 1206 del 05/7/2018 della Giunta Regionale;
14. nota n. 107849 del 09/7/2018 dell'ENAV;
15. nota n. 77124-P del 13/7/2018 dell'ENAC – Direzione Pianificazione e Progetti.